

REPUBBLICA ITALIANA

req_2bis



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
DIREZIONE REGIONALE DELLE FINANZE E DEL CREDITO

Gruppo 9°/F prot. n. 314049

Palermo, lì 28 DIC. 1999

OGGETTO: Requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali.

A TUTTE LE BANCHE OPERANTI ESCLUSIVAMENTE
NEL TERRITORIO DELLA REGIONE

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

Con il decreto 18 marzo 1998 n°161 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha emanato il Regolamento in materia di requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali di banche, in attuazione dell'art. 26 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs 1° settembre 1993 n.385, di seguito denominato "T.U.").

Tale decreto è entrato in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 28 maggio 1998.

La Banca d'Italia, a seguito dei compiti di vigilanza ad essa spettanti, ha emanato le nuove istruzioni di vigilanza, nella materia in questione, provvedendo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 gennaio 1999 n°10 - parte prima - supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 9 del 13 gennaio 1999.

La potestà legislativa regionale siciliana in materia di Credito e Risparmio è individuata dallo Statuto regionale (lett. e dell'art. 17) quale materia rientrante nella potestà legislativa concorrente o sussidiaria e, pertanto, sottoposta al limite dei "principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato".

L'art. 54 della l.r. 27 aprile 1999 n.10 ha disposto l'applicazione delle disposizioni statali vigenti sia, precisandone talune modalità applicative, in ordine ai requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono attività di

amministrazione e controllo presso banche aventi sede centrale e succursali esclusivamente nel territorio della Regione siciliana, nonché in ordine alle cause di decadenza e sospensione dalle cariche, sia in ordine ai requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche aventi sede centrale e succursali esclusivamente nel territorio della Regione siciliana ed ha sancito l'abrogazione delle disposizioni contenute nella legge regionale 16 gennaio 1989 n. 1 che risultano incompatibili con la nuova disciplina.

Pertanto, pur rimanendo ferme le competenze in materia attribuite agli organi regionali (così come, peraltro, disposto dall'art. 159 "T.U." che fa salve le competenze attribuite agli organi regionali nella materia disciplinata dall'art. 26 dello stesso "T.U.") la nuova disciplina sostituisce ed abroga, in virtù del disposto dell'art. 161 del "T.U.", il DPR 350/85 dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti ministeriali citati nonché l'art. 9 del decreto legge 3 maggio 1991 n. 143 convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 5/7/1991.

Risulta, inoltre, abrogata la delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 30 luglio 1993.

Si ritiene quindi che anche per i provvedimenti spettanti, in materia di requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti bancari, all'Amministrazione regionale - da assumere quindi nei confronti di banche aventi sede centrale in Sicilia ed operanti esclusivamente all'interno del territorio regionale - sia da considerare immediatamente applicabile la nuova disciplina dettata dai decreti ministeriali indicati sin dalla data di entrata in vigore nel resto del territorio nazionale.

In prosieguo verranno indicate le modalità procedurali per la corretta applicazione della normativa, oggetto della presente circolare, nel territorio della Regione siciliana.

- PREMESSA GENERALE -

Con riguardo al decreto 18 marzo 1998 n. 161, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha emanato il Regolamento in materia di professionalità ed onorabilità degli esponenti aziendali di banche, in attuazione dell'art. 26 del "T.U."; in particolare, per quanto concerne i requisiti di "professionalità" le novità principali, indicate nel Regolamento, riguardano l'amministratore delegato, che viene equiparato al direttore generale e il presidente del consiglio di amministrazione, per il quale viene richiesta una esperienza di più lunga durata rispetto agli altri consiglieri.

Per il direttore generale, per l'amministratore delegato e per il presidente, le scelte effettuate dal consiglio di amministrazione devono essere motivate sulla base della qualità delle esperienze pregresse ed in relazione alle specifiche esigenze gestionali della banca.

In conformità alla direttiva 86/635/CEE il Regolamento prevede che i soggetti competenti al controllo dei conti nelle banche siano iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.

In materia di onorabilità la novità principale riguarda la figura del c.d. "patteggiamento" ovvero l'applicazione, per i reati specificatamente indicati, della pena "su richiesta delle parti" purché superiore ad un anno di detenzione; tale fattispecie costituisce causa di perdita del requisito.

Tra le cause di sospensione dalle cariche rientra la condanna non definitiva per l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza per i casi di esponenti aziendali sottoposti a misure cautelari di tipo personale.

Sul piano procedurale, a tutela delle esigenze di funzionalità degli organi sociali, il Regolamento prevede che il Consiglio di amministrazione ponga l'eventuale revoca dell'esponente all'ordine del giorno della prima assemblea dei soci successiva al verificarsi della causa di sospensione; per il direttore generale la sospensione non può durare oltre quarantacinque giorni.

Inoltre gli esponenti aziendali nell'ambito del rapporto fiduciario esistente con l'ente di appartenenza dovranno informare il Consiglio di amministrazione sui provvedimenti di rinvio a giudizio nei loro confronti per una delle fattispecie di reato considerata dal Regolamento.

Il Consiglio di amministrazione ne dà riservata informativa all'Amministrazione regionale, che dispone in merito, oltreché alla Banca d'Italia.

Con riguardo al decreto 18 marzo 1998 n.144 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha emanato il Regolamento in materia di requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale sociale delle banche così come disposto dall'art. 25 del T.U.

Le novità principali, al fine della sussistenza dei requisiti, contenute nel citato decreto, riguardano l'innalzamento della soglia rilevante dal 2% al 5% del capitale della banca e l'ampliamento delle ipotesi di reato determinanti ai fini della perdita dei requisiti stessi.

La perdita dell'onorabilità è prevista in caso di condanna per reati di particolare gravità ovvero per reati bancari e finanziari indipendentemente dall'entità della pena.

La figura del c.d. "patteggiamento" assume, poi, rilevanza anche per i partecipanti al capitale sociale.

Spetta alla Banca d'Italia l'eventuale determinazione in ordine alla richiesta di sottoscrizioni di dichiarazioni di impegno da parte dei partecipanti, nei casi in cui sussistano specifiche esigenze di tutela della sana e prudente gestione, nonché in ordine ad eventuali ulteriori controlli sulle pendenze e sui procedimenti penali dei soci che la stessa Banca d'Italia effettua in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria.

Nelle more di un organico intervento legislativo che disciplini il settore del credito e del risparmio in Sicilia si rappresentano, nella materia oggetto della presente circolare, le disposizioni aggiornate con i relativi criteri interpretativi nonché lo schema di procedure che le aziende di credito in indirizzo sono tenute a seguire, in sede di verifica dei requisiti, anche in ordine alla documentazione che deve essere prodotta dagli interessati.

REQUISITI DI ESPERIENZA ED ONORABILITÀ DEGLI ESPONENTI BANCARI

FONTI NORMATIVE

La materia è regolata dai seguenti articoli del T.U di cui al d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385:

- art. 26, che disciplina i requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti bancari;
- art. 51, concernente la vigilanza informativa sulle banche;
- art. 62, che disciplina i requisiti di professionalità ed onorabilità degli esponenti delle società capogruppo di un gruppo bancario;
- art. 159, relativo alle competenze delle regioni a statuto speciale, che, al comma 3, recita: "Restano peraltro ferme le competenze attribuite agli organi regionali nella materia disciplinata dall'art. 26";

- art. 161 che dispone l'abrogazione di una serie di norme testualmente elencate tra cui il DPR 350/85.

e inoltre:

- dal Regolamento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n° 161, sui requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti bancari
- **art. 54 della Legge Regionale n. 10 del 27 aprile 1999.**

Si rammenta, inoltre, l'art. 144, comma 1, del T.U., che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative per l'inosservanza dell'art. 26, commi 2 e 3.

Destinatari della disciplina

La presente circolare si applica agli amministratori, al direttore generale e ai sindaci delle banche costituite in forma di società per azioni e delle banche popolari operanti esclusivamente nel territorio siciliano; al presidente del consiglio di amministrazione, al direttore generale e ai sindaci delle banche di credito cooperativo operanti anch'esse esclusivamente nel territorio siciliano.

Si riepilogano di seguito i requisiti richiesti per ciascuna carica ricoperta nelle diverse categorie di enti creditizi con il richiamo agli articoli del Regolamento del 18 marzo 1998 n° 161.

- banche S.P.A. e banche popolari

- a) Il presidente del Consiglio di amministrazione deve essere scelto, in base al disposto dell'art. 1, comma 2, del Regolamento, secondo criteri di professionalità e competenza ed avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio delle attività o delle funzioni indicate nel comma 1 dell'art. 1 del Regolamento e non trovarsi nelle situazioni previste agli articoli 4 e 5 dello stesso Regolamento. Il verificarsi di una delle situazioni previste nel comma 1 dell'art. 6 del Regolamento costituisce causa di sospensione dalle funzioni.
- b) Ciascuno dei consiglieri di amministrazione deve essere scelto secondo i criteri stabiliti al comma 1 dell'art. 1 del Regolamento e possedere i requisiti ivi indicati e inoltre non trovarsi nelle situazioni di cui agli artt. 4 e 5 del Regolamento stesso. Il verificarsi di una delle situazioni previste nel comma 1 dell'art. 6 del Regolamento costituisce causa di sospensione dalle funzioni.

- c) Ciascuno dei membri del collegio sindacale deve possedere i requisiti di cui all'art. 3 e non trovarsi in una delle situazioni previste dagli artt. 4 e 5 del Regolamento; il verificarsi di una delle situazioni previste nel comma 1 dell'art. 6 del Regolamento costituisce causa di sospensione dalle funzioni.
- d) L'amministratore delegato e/o il direttore generale devono possedere i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 1 del Regolamento e non trovarsi nelle situazioni previste agli artt. 4 e 5 del Regolamento stesso. Il verificarsi di una delle situazioni previste nel comma 1 dell'art. 6 del Regolamento costituisce causa di sospensione dalle funzioni con le modalità che verranno trattate più avanti.

- Banche di credito cooperativo

- a) Il presidente del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 2 del Regolamento e non trovarsi in una delle situazioni previste agli artt. 4 e 5 del Regolamento stesso.
Il verificarsi di una delle situazioni previste nel comma 1 dell'art. 6 del Regolamento costituisce causa di sospensione dalle funzioni.
- b) Il direttore generale, ovvero la persona che ricopre una carica che comporti l'esercizio di funzione equivalente, deve possedere i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 2 del Regolamento e non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 4 e 5 del Regolamento stesso. Il verificarsi di una delle situazioni previste nel comma 1 dell'art. 6 del Regolamento costituisce causa di sospensione dalle funzioni con le modalità che saranno trattate più avanti.
- c) I soggetti competenti al controllo dei conti delle banche devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

- **Requisiti di esperienza ed onorabilità – (Regolamento n.161 del 18 marzo 1998).**

- **Criteri interpretativi.**

Le banche cui la presente circolare è diretta devono ispirarsi al più rigoroso rispetto delle norme di legge e delle disposizioni indicate dal Regolamento n.161 del 18 marzo 1998, in considerazione della responsabilità che ad esse è direttamente attribuita nelle ipotesi previste dal Regolamento citato.

Si forniscono alcune indicazioni in ordine ai criteri ai quali questa Amministrazione si attiene nell'interpretazione degli articoli del Regolamento più volte citato.

In tema di requisiti di esperienza le relative disposizioni del Regolamento individuano la sussistenza del requisito nello svolgimento effettivo delle attività

rilevanti per periodi di tempo minimi. In proposito si ritiene, ad esempio, che i periodi di un triennio (art.1 Reg.) vadano calcolati anche cumulando periodi più brevi non continuativi; agli stessi fini le attività descritte nel Regolamento vengono intese come cumulabili tra loro, purchè effettuate in tempi diversi.

L'attività di amministrazione o di controllo presso società, enti pubblici, imprese va rilevata dall'esperienza di componente gli organi che svolgano, ai sensi degli ordinamenti interni, funzioni equiparabili a quelle dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali nelle società costituite in forma azionaria.

L'attività di direzione, indicata nelle medesime disposizioni, si ritiene vada riferita –analogamente a quanto previsto per le pubbliche amministrazioni– all'esperienza maturata nell'esercizio di funzioni dirigenziali.

Il riferimento normativo al settore creditizio e assicurativo viene interpretato nel senso che vi sono compresi oltre alle società e agli enti direttamente esercenti l'attività di che trattasi le loro proiezioni associative od organizzative nonché gli organi di controllo del settore stesso. Per quanto concerne l'appartenenza al settore finanziario si ritiene che la stessa vada valutata con riguardo all'oggetto prevalente dell'attività dell'impresa; tale oggetto viene identificato –oltre che nella attività di finanziamento sotto ogni forma– nella gestione e/o nello scambio di valori mobiliari (es. società di gestione, società esercenti attività finanziaria e società ed enti operanti nell'ambito, comunque, delle leggi vigenti).

L'attività mobiliare è quella svolta dalle società abilitate ad espletare i servizi di investimento ai sensi del d.lgs. 24/2/1998, n° 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

L'attinenza delle pubbliche amministrazioni ai settori creditizio, finanziario, assicurativo e mobiliare va individuata con riguardo al comparto operativo in cui è maturata l'esperienza richiesta.

Nella locuzione “Enti Pubblici” contenute nel più volte citato Regolamento n.161 sono sicuramente da ricomprendere quegli enti pubblici che svolgono, seppure in via non prevalente, attività di impresa. L'esperienza acquisita nell'amministrazione, nella direzione, nel controllo presso tali enti appare, infatti, idonea ad attribuire agli interessati la competenza richiesta per la conduzione di una impresa bancaria.

Il requisito di professionalità indicato nel Regolamento per l'assunzione della carica di direttore generale (o carica con funzione equipollente) o amministratore delegato presso le banche indicate, sarà valutato, anche al di là delle qualifiche formali ricoperte negli enti di provenienza, sulla base delle funzioni effettivamente espletate dal candidato al fine di verificare che sussista in capo allo stesso una competenza idonea al nuovo incarico.

In particolare, ai fini del requisito di professionalità, l'esperienza di lavoro in posizione di adeguata responsabilità, facendo riferimento alla posizione decisionale e all'ambito operativo nella quale detta posizione si colloca, costituirà motivo di scelta preferenziale del candidato a tale funzione medesima.

Il Consiglio di Amministrazione, nelle scelte del candidato alla carica di direttore generale, di amministratore delegato e di presidente, deve motivare le stesse sulla base della qualità delle esperienze pregresse ed in relazione alle specifiche esigenze della banca.

In ordine all'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 4, del Regolamento rileva l'inconciliabilità assoluta tra le situazioni ivi previste e l'assunzione delle cariche di amministratore, direttore generale e sindaco nelle banche ivi considerate.

Ai fini del computo del periodo di cui **all'art. 4** comma 1 le funzioni di amministratore, direttore generale, sindaco devono essere state svolte –in via continuativa- almeno per i due esercizi chiusi prima dell'adozione dei provvedimenti di rigore; la durata del divieto sarà computata considerando come “dies a quo” la data del provvedimento di messa in gestione straordinaria, di liquidazione coatta amministrativa o quella della dichiarazione di fallimento.

Il sopravvenire di una situazione prevista dall'art. 4 incide sul mantenimento delle cariche sia presso la stessa banca sottoposta a gestione straordinaria sia presso gli altri enti creditizi.

Il secondo comma dell'art. 4 del Regolamento amplia le ipotesi impeditive, relativamente all'assunzione della carica di amministratore direttore generale e sindaco, oltreché a coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione direzione o controllo in imprese sottoposte a gestione straordinaria anche a coloro che hanno svolto medesime funzioni in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario mobiliare ed assicurativo sottoposte, anch'esse, a gestione straordinaria ovvero a

coloro che, nell'esercizio della professione di agente di cambio, versino in una delle condizioni di cui al punto b) dell'art. 4.

Il divieto all'assunzione delle cariche contemplate nell'art. 4 ha la durata di anni tre dall'adozione del relativo provvedimento o di un anno nel caso che il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa dove sono state svolte le relative funzioni.

Le situazioni impeditive di cui **all'art. 5** si atteggiano in modo diverso; mentre infatti quelle sub 1 a) esplicano conseguenze per il tempo della loro durata, le situazioni sub 1 b) e c) esplicano effetti fino all'intervenuta riabilitazione.

Per le situazioni impeditive sub 1-c) la sospensione è prevista a seguito di condanna definitiva per uno dei reati indicati nell'articolo stesso.

La figura del c.d. "patteggiamento" rileva, ai fini impeditivi, nei casi contemplati nel secondo comma dell'art. 5, ma solo se le pene ivi previste non siano inferiori ad un anno.

In ordine **all'art. 6** costituisce causa di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10 comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni.

Inoltre costituiscono causa di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale sia la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'art. 5 comma 1 lett. c) del Regolamento sia l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'art. 5, comma 2, con sentenza non definitiva, nonché l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Il Consiglio di Amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti dei quali ha dichiarato la sospensione fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1 dell'art. 6 del Regolamento.

La sospensione del direttore generale, considerata la particolare delicatezza delle funzioni di responsabilità ricoperte dal predetto dirigente, non può prolungarsi oltre 45 giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 6 per i quali la sospensione della carica si applica in ogni caso e per l'intera durata delle misure ivi previste.

PROCEDURA PER LA VERIFICA DEI REQUISITI E COMUNICAZIONI ALL'ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE – DIREZIONE FINANZE E CREDITO - .

Entro trenta giorni dalla nomina, il consiglio di amministrazione della banca verifica il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. A tal fine, gli interessati devono presentare al Consiglio, che l'acquisisce, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti e l'inesistenza di una delle situazioni impeditive.

Si riporta, nel riquadro allegato alla presente circolare, la documentazione minimale acquisibile dal Consiglio di Amministrazione della banca. Detto riquadro corrisponde all'allegato "A" del capitolo IX delle istruzioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia di cui si è fatto cenno.

E' rimessa alla responsabilità del Consiglio di amministrazione la valutazione della completezza probatoria della documentazione.

L'esame delle posizioni va condotto partitamente per ciascuno degli interessati e con la rispettiva astensione. La delibera da assumere deve essere di tipo analitico e, pertanto, deve dare atto dei presupposti presi a base delle valutazioni effettuate.

Il Consiglio decide in ordine alla sussistenza dei requisiti ed alla inesistenza delle situazioni impeditive e, ove ne ricorrano i presupposti, dichiara la decadenza dall'ufficio dell'interessato. In tal caso darà comunicazione della pronuncia di decadenza, **entro trenta giorni dall'avvenuta verifica**, all'Amministrazione regionale - Direzione Finanze e Credito - oltrechè alla competente sede della Banca d'Italia.

In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dall'Assessore al Bilancio e Finanze entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Copia del verbale di riunione deve essere trasmesso entro trenta giorni all'Assessorato regionale Bilancio e Finanze – Direzione Finanze e Credito – oltrechè alla competente sede della Banca d'Italia.

L'Amministrazione regionale, così come la Banca d'Italia, si riserva la facoltà, nei casi che riterrà opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti e l'inesistenza delle situazioni impeditive.

L'Assessore regionale per il Bilancio e le Finanze pronuncia la decadenza – ove ne ricorrano i presupposti – entro trenta giorni dal ricevimento del verbale. Nel caso in cui l'Assessore regionale per il Bilancio e le Finanze – Direzione Finanze e Credito – chieda ulteriori informazioni o valutazioni al consiglio di amministrazione, il termine di trenta giorni è interrotto.

Qualora gli interessati vengano, successivamente, a trovarsi in una delle situazioni indicate negli artt. 4 e 5 del “Regolamento” (D.M. 161/98), il consiglio – previo accertamento di tali situazioni nei modi anzi descritti, ne dichiara la decadenza **e dà comunicazione all'Assessorato Regionale Bilancio e Finanze, - Direzione Finanze e Credito - ed alla Banca d'Italia.**

In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dall'Assessore regionale per il Bilancio e le Finanze entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In ogni caso, a seguito delle dichiarazioni di decadenza, vanno avviate le opportune iniziative per il reintegro dell'organo incompleto.

Qualora gli interessati vengano a trovarsi in una delle situazioni indicate nell'art. 6, comma 1 del “Regolamento” (D.M.161/98) il consiglio dichiara la sospensione degli esponenti aziendali entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e dà comunicazione all'Assessorato regionale bilancio e finanze – Direzione Finanze e Credito – nonché alla competente sede della Banca d'Italia della decisione assunta.

In caso d'inerzia, la sospensione è pronunciata dall'Assessore regionale per il Bilancio e le Finanze entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Successivamente, il Consiglio provvede agli adempimenti di cui all'art. 6, comma 2, del “Regolamento”.

Inoltre, gli esponenti aziendali – nell'ambito del rapporto fiduciario esistente con l'ente di appartenenza – informano il Consiglio di amministrazione sui provvedimenti di rinvio a giudizio nei loro confronti per una fattispecie di reato considerata dal “Regolamento”. Il Consiglio di amministrazione ne dà riservata informativa all'Assessorato regionale Bilancio e Finanze ed alla Banca d'Italia .

Ai sensi dell'art. 54 comma 1 lett. c) della legge regionale 27 aprile 1999, n° 10 sono altresì tenute a dare comunicazione anche all'Assessore regionale per il Bilancio e le Finanze - dell'avvenuta verifica dei requisiti di esperienza ed onorabilità dei soggetti che svolgono attività di amministrazione, direzione e controllo - le Banche nazionali aventi sede centrale nella Regione siciliana.

ARCHIVIO ELETTRONICO DEGLI ORGANI SOCIALI

All'Assessorato Bilancio e Finanze – Direzione Finanze e Credito – perverranno dalle banche cui la presente circolare è diretta - e con le medesime modalità indicate per la Banca d'Italia nelle istruzioni contenute nella già citata Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n. 10 - parte prima – del 13 gennaio 1999 - le informazioni per l'aggiornamento dell'archivio elettronico degli organi di amministrazione e controllo delle aziende di credito.

Fonti normative:

Art. 8 del DPR 27 giugno 1952 n° 1133 “Norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio”.

L'archivio, presso la Direzione Finanze e Credito dell'Assessorato Bilancio e Finanze, deve essere tempestivamente aggiornato in occasione di modifiche nella composizione degli organi di amministrazione e controllo.

A tal fine le banche in indirizzo utilizzeranno adeguati supporti magnetici per l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni di che trattasi.

I supporti magnetici sono, altresì, accompagnati da una lettera, generata automaticamente dalla procedura, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto segnalante che in tal modo attesta la veridicità delle informazioni.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente circolare si applicano le disposizioni statali vigenti in materia, nonché le conseguenti istruzioni di vigilanza.

Le comunicazioni relative alla presente circolare saranno inviate, dalle banche in indirizzo, all'Assessorato regionale Bilancio e Finanze – Direzione Finanze e Credito – Gruppo 9/F – Viale Regione Siciliana n° 2226, 90135 Palermo.

L' A S S E S S O R E
(Francesco Piro)

**DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI
DEGLI ESPONENTI AZIENDALI (1)**

	AMMINISTRATORI E DIRETTORE GENERALE (2)	SINDACI (3)
REQUISITI DI ONORABILITA'	<ul style="list-style-type: none"> - certificato generale del casellario giudiziale - certificati dei carichi pendenti - certificato della prefettura attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'art. 10, legge 575/65 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero certificato del registro delle imprese recante la dicitura antimafia, rilasciato dalla camera di commercio (4) - dichiarazione dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 5, comma 2, del Regolamento 161/98 - dichiarazione dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle condizioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), del Regolamento 161/98 	<ul style="list-style-type: none"> - certificato generale del casellario giudiziale - certificati dei carichi pendenti - certificato della prefettura attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'art. 10, legge 575/65 e successive modifiche e integrazioni, ovvero certificato del registro delle imprese recante la dicitura antimafia, rilasciato dalla camera di commercio (4) - dichiarazione dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 5, comma 2, del Regolamento 161/98 - dichiarazione dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle condizioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), del Regolamento 161/98
REQUISITI DI PROFESSIONALITA'	<ul style="list-style-type: none"> - "curriculum vitae" sottoscritto dall'interessato - dichiarazione dell'impresa, società o ente di provenienza - statuti/bilanci dell'impresa o società di provenienza - certificazioni di enti universitari/attestazioni di attività di insegnamento 	<ul style="list-style-type: none"> - certificato attestante l'iscrizione nel registro dei revisori contabili
SITUAZIONI IMPEDITIVE	<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 4 del Regolamento 161/98 	<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 4 del Regolamento 161/98

- (1) La documentazione indicata nel riquadro non va inviata alla Banca d'Italia ed all'Amministrazione regionale; essa è conservata agli atti della banca.
- (2) Ovvero colui che ricopre una carica che comporti l'esercizio di una funzione equivalente.
- (3) Sindaci effettivi e sindaci supplenti.
- (4) Ove non sia possibile produrre i certificati in questione, l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'art. 10, legge 575/65 e successive modifiche e integrazioni, deve risultare da una dichiarazione dei soggetti interessati.